



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI

Si riportano le principali scelte organizzative adottate dalla nostra Banca in merito alla direttiva MiFID che dal 01 novembre 2007 ha introdotto nuove regole in materia di prestazione dei servizi di investimento, fornendo nel contempo una prima serie di indicazioni operative.

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Uno dei principali obiettivi della nuova direttiva è rappresentato dalla tutela dell'investitore che si è tradotto in primo luogo in un nuovo schema di classificazione della clientela. Le banche devono pertanto classificare i propri clienti, in base a determinate caratteristiche, in una delle tre seguenti categorie:

- clienti al dettaglio;
- clienti professionali;
- controparti qualificate.

L'appartenenza ad una categoria piuttosto che ad un'altra, determina l'applicazione di regole di condotta e di livelli di salvaguardia differenti. Il livello di protezione più elevato è riservato ai "clienti al dettaglio", che rappresentano i soggetti più meritevoli di attenzioni in termini di tutela ed informativa.

Al fine di garantire tale maggiore livello di protezione, tutti i dossier in essere sono stati classificati nella categoria "clienti al dettaglio" di conseguenza anche in sede di apertura di nuovi rapporti, saranno classificati nella categoria: "clienti al dettaglio", con la sola esclusione dei clienti per i quali la normativa MiFID prevede una classificazione "di diritto" a titolo di "controparti qualificate" (es: imprese di investimento, enti creditizi, imprese di assicurazioni, gli OICVM –organismi investimento collettivo valori mobiliari- e le loro società di gestione, i fondi pensioni e le loro società di gestione).

La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, previa l'acquisizione delle necessarie informazioni da parte del cliente stesso.

Indicazioni circa la politica adottata dalla Banca in materia di classificazione della clientela sono contenute nei documenti contrattuali e nell'informativa precontrattuale.

Per quanto riguarda i clienti già titolari di dossier titoli, Vi ricordiamo che la Banca ha provveduto a comunicare la loro classificazione al primo contatto utile.

Per ogni ulteriore precisazione in merito alle scelte adottate dalla Banca circa la classificazione della clientela, Vi rimandiamo al documento "Policy di classificazione della clientela" .

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La disciplina MiFID, con il superamento della concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati, ha modificato il concetto di "Best Execution" facendolo diventare il motore della concorrenza tra le diverse possibili sedi di esecuzione. Ne è derivato l'obbligo per gli intermediari di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine.

La Banca ha deliberato la propria "Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini". (si allega copie dell'ultimo aggiornamento con delibera del CDA del 17 aprile 08). **Una sintesi di tale documento è riportata nell'informativa precontrattuale.**

La Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini elenca, per ciascuna tipologia di strumento finanziario, i fattori di esecuzione ed il broker selezionati dalla Banca.

Al riguardo precisiamo che la Banca ha individuato nell'Istituto Centrale del Credito Cooperativo "Iccrea Banca", il broker "negoziatore unico" cui trasmettere gli ordini aventi oggetto gli strumenti finanziari che non ritiene opportuno negoziare in contropartita diretta.

La Banca limiterà il servizio di negoziazione in contropartita diretta degli ordini della clientela, (rivestendo il ruolo di internalizzatore non sistematico), esclusivamente agli strumenti finanziari di seguito elencati:

- **Obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani;**
- **Pronti Contro Termine di finanziamento.**

Nella strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla nostra Banca sono altresì evidenziati i criteri che verranno utilizzati per la determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati in contropartita diretta.

CONFLITTI DI INTERESSE

In conformità alle disposizioni previste dalla direttiva MiFID, la Banca è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

La responsabilità della tenuta del registro dei conflitti di interesse è stata attribuita al Responsabile della funzione di Compliance (attuale funzione di Risk Controller, il Sig. Del Baglivo Antonio) che si avvarrà dei dati forniti dal Servizio Finanza, per l'aggiornamento del documento.

La Banca ha proceduto ad una prima mappatura delle situazioni configuranti possibili conflitti di interesse ed alla redazione della propria "*Politica di gestione dei conflitti di interesse*", la cui sintesi si allega alla presente, oltre a riportata nell'informativa precontrattuale.

Configurano situazioni di conflitto di interessi per i quali si ravvede la necessità di dare preventiva ed adeguata informativa alla clientela la trattazione di:

- **strumenti finanziari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani;**
- **strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR –organismi di investimento collettivo del risparmio- ed i prodotti assicurativi a contenuto finanziario) emessi da Istituti di Categoria del Credito Cooperativo ovvero da Società appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo.**
- **strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante.**

INCENTIVI

Alla funzione di Compliance è stato assegnato il compito di fornire il supporto consulenziale e l'assistenza necessari alla corretta definizione degli assetti commissionali, al fine di assicurarne nel continuo la conformità rispetto alle disposizioni regolamentari.

Le disposizioni normative sugli incentivi si sostanziano in una generale preclusione circa la possibilità di ricevere (o offrire) pagamenti o altri benefici connessi alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, ad eccezione di tre ipotesi espressamente menzionate dalla normativa stessa (Art. 52 Regolamento Consob in materia di Intermediari - delibera 16190 del 29/10/2007).

La Banca ha effettuato una mappatura degli incentivi accertandone la legittimità ed ha redatto un'informativa sintetica degli incentivi percepiti in connessione alla prestazione dei servizi ed attività di investimento. L' informativa (si allega) inoltre è riportata nella "*Policy per la rilevazione e la gestione degli incentivi*" (documento ad uso interno) nonché nel "*Prospetto delle condizioni economiche e informativa sugli incentivi*" che fa parte del corpo contrattuale.